



Allegato C) al n.44031

Rep. e n.33226

Racc.

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
DELLA PROVINCIA DI VERONA APS"
IN BREVE "A.I.A.S. VERONA APS"**

ART. 1 - COSTITUZIONE

E costituito l'ente del terzo settore denominato: "Associazione Italiana Assistenza Spastici della Provincia di Verona APS" in breve "A.I.A.S. Verona APS", ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e del codice civile.

Subordinatamente all'iscrizione del registro degli Enti del Terzo Settore l'associazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo "E.T.S.".

Sino a quando sussisteranno i presupposti di legge, l'associazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo "O.N.L.U.S.".

Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

E previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

Essa è sezione e articolazione territoriale dell'A.I.A.S. Nazionale, Ente del Terzo Settore, e parte integrante della stessa, ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo statuto, a cui si ispira facendolo proprio. Dichiaro pertanto di accettare lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S..

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SCOPO

L'Associazione APS è organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

L'Associazione APS è dotata di personalità giuridica riconosciuta con D.G.R. del Veneto n. 5758 del 10 ottobre 1991 ed opera nell'ambito della Regione Veneto.

L'Associazione APS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare:

- l'associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali;

- considera basilare lo sviluppo della cultura della disabilità e della solidarietà di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente e si ispira a tutti gli effetti alla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD).

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori nell'ambito di quelli

previsti dall'articolo 5 del Codice Terzo Settore, D. Lgs. 117/17:

lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1) Sostegno alle persone con disabilità: l'associazione APS:

- promuove e sollecita ricerche sistematiche, sulle varie cause di disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi;
- promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche (vulgo "spastici"), nonché delle varie cause di disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi;
- promuove l'attività riabilitativa, assistenza socio-sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone con disabilità;
- aiuta le persone con disabilità a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente;
- cura l'istruzione e la qualificazione professionale delle persone con disabilità favorendone l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;
- cura, nello svolgimento della propria attività, l'occupazione delle persone svantaggiate;
- istituisce e/o promuove ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

2) Sostegno alle famiglie: l'associazione APS:

- consiglia ed assiste i genitori delle persone con disabilità e chiunque si occupi dei loro problemi e fornisce alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione delle funzioni di cura rivolte ai loro cari con disabilità;

3) Promozione sociale: l'associazione APS:

- istituisce e/o promuove servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- istituisce e/o promuove attività di inclusione sociale delle persone con disabilità e quindi attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, per la promozione e diffusione della cultura della disabilità e della pratica del volontariato;
- promuove l'istituzione di Centri e servizi di Riabilitazione e socio-assistenziali, ivi compresi servizi di trasporto, di cui alle leggi 104/92, 328/00, 112/2016, in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento;
- promuove e coordina Centri di orientamento professionale e di lavoro protetto;

4) Rapporti con enti terzi: l'associazione APS:

- promuove e sostiene, ai sensi dello Statuto nazionale, il Comitato Regionale, cui aderisce per coordinare, promuovere ed incentivare le attività delle Sezioni AIAS in ambito regionale per quanto attiene i rapporti con l'Ente Regione e gli altri Enti pubblici e privati come Associazioni di primo e secondo livello e Federazioni, quale l'organismo di raccordo fra le Sezioni e gli Organi Centrali dell'associazione;

- mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone con disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano;
- collabora con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone con disabilità;
- l'associazione APS può partecipare in qualità di socio ed amministratore alle cooperative sociali costituite ai sensi della L.381/1991, Fondazioni, altri ETS e di qualsiasi altro organismo il cui statuto non sia in contrasto con le finalità proprie dell'associazione APS;

5) Rapporti con la Pubblica Amministrazione: l'associazione APS:

- instaura ed intensifica i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarli ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- sollecita gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità, istituisce Centri di orientamento e formazione professionale, contribuisce alla completa integrazione delle persone con disabilità, realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata;
- si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, strutture socio riabilitative e a far attivare le risorse economiche sufficienti ed idonee a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche alle persone con disabilità che non possono lavorare;

6) Formazione e diffusione della cultura della disabilità: l'associazione APS:

- svolge senza scopo di lucro ogni attività utile al raggiungimento delle finalità e scopi indicati, compresa la gestione di corsi e/o attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola, docente, dirigente, A.T.A., con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati;
- promuove: sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate.

L'associazione APS può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del D. Lgs 117/2017. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi sia occasionale (art. 79 D. Lgs 117/2017) che continuativa (art. 6 D. Lgs 117/2017), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), indisponibili, destinati a fondo patrimoniale di garanzia per i terzi che instaurino rapporti con l'associazione; quando verrà istituito il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, tutto il fondo di dotazione di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) sarà da intendersi liquido e disponibile, anche ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, senza che a tal fine si necessaria alcuna modifica statutaria.

Il patrimonio è inoltre costituito da denaro, beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo o di cui questa sia già titolare.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative (parte dovuta al Nazionale in successivo art.6);
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione AIAS, sezione di Verona, costituita in APS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

La sezione non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

ART. 6 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione ogni anno provvederà a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

ART.7 - SOCI

L'associazione APS è costituita da un numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) APS per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettino lo Statuto dell'associazione.

Possono inoltre aderire all'associazione altre associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritte al RUNTS.

Possono essere soci dell'associazione anche altri enti del terzo settore, o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato secondo le modalità indicate dall'AIAS Nazionale.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nel-

la prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

In caso di diniego l'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà alla sua prima riunione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'associazione ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità previste dal successivo articolo 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni, e lo statuto dell'AIAS Nazionale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea dell'AIAS Nazionale.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- per morte;
- per recesso;
- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno;
- per decadenza;
- per espulsione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a. Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto;
- b. in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione;
- c. versino in stato di incompatibilità;
- d. siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'associazione nelle sue varie articolazioni.

La sospensione cautelativa e i provvedimenti di decadenza, morosità e di espulsione sono adottati dal Consiglio direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e ratificata in Assemblea.

L'associato può ricorrere contro il provvedimento di esclusione all'assemblea dei soci, entro 30 (trenta) giorni, la quale si pronuncerà dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.9 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione solo rispettando i limiti previsti dall'articolo 17 del D. Lgs 117/17.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo se ricorrono i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/17;

L'Organo di revisione se ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs 117/17.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo e di revisione, sono gratuite, poichè esercitate nella qualità di volontario, e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci.

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea deve essere convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b. elegge, nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea Nazionale AIAS;
- d. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associa-

zione;

h. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;

i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 (cinque) soci ove il numero dei soci sia superiore a 500 (cinquecento).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'assemblea.

L'assemblea può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che sia loro possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni, che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire in modo completo ed adeguato gli eventi e gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il verbalizzante. L'avviso di convocazione dell'assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, trasmessa almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari compreso fra 5 (cinque) e 11 (undici) membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente.

I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 cod. civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D. Lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea;
- perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8;
- il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- c) nominare il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'associazione;
- d) Redigere entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) Amministrare i beni dell'associazione ed autorizzare le spese ed esercitare i relativi controlli;
- g) può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) provvedere per ogni altra necessità dell'associazione;

j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

k) individua i rappresentanti dell'associazione che formeranno la terna di nomi da sottoporre all'amministrazione provinciale ai fini della nomina dei consiglieri di amministrazione della Fondazione Barbieri.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in videoconferenza o audioconferenza nel rispetto degli stessi principi sopra indicati a questo riguardo per l'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che L'associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

ART. 13 - PRESIDENTE

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

La carica di presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutarî;
- sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 nel presente statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito di una o più cause indicate nel presente statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 14 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti tenuto a cura del consiglio direttivo;

- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo tenuto a cura del consiglio stesso;
- d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del consiglio direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione, tenuto dagli stessi organi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta, anche telefonicamente, al Segretario che fisserà un appuntamento entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 6 (sei) mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ART.20 - BILANCIO SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1

(uno) milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 21 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche, stipulate ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione.

ART.22 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 23 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 11.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e quello dall'AIAS Nazionale, l'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S. potrà escludere la sezione dalla Rete associativa.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni A-IAS della stessa Regione, purchè queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'AIAS Nazionale.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/17 (Codice del Terzo settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello statuto nazionale dell'AIAS, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

ART. 25 - NORME TRANSITORIE

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

F.to Marco Vesentini

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)